

N. 01526/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 05506/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2013, proposto da:

Giuseppe Plaitano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe D'Amato,  
con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe D'Amato in Napoli, presso  
la Segreteria del Tar Campania Napoli;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del  
Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per  
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in  
Napoli, via Diaz 11;

*nei confronti di*

Antonietta Mazzariello, Eliana Visilli, Mariarosaria Capitanio, Rosa  
Accarino;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto del M.i.u.r. n.aoodrca6317/u del 22/08/2013 avente oggetto l'approvazione graduatoria relativa alla classe di concorso a017 per l'assunzione di personale scolastico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che, collocati in posizione anteriore al ricorrente nella graduatoria pubblicata a seguito del provvedimento di rettifica, sarebbero quindi dallo stesso superati in caso di accoglimento del ricorso;

Ritenuto che la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;

che l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151



cod. proc. civ.”;

che in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi del principale provvedimento impugnato; e) l'indicazione che i nominativi dei controinteressati ed il testo integrale del ricorso;
- parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito del Ministero della Istruzione con il testo integrale del ricorso e l'indicazione nominativa dei controinteressati richiedendo tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà



essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Considerato che risulta necessario acquisire dall'Amministrazione scolastica una relazione avente ad oggetto i criteri utilizzati per l'assegnazione del punteggio relativo ai titoli presentati dal ricorrente, con allegata tutta la documentazione procedimentale di riferimento;

Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione resistente dovrà provvedere entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto di dover fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 3 dicembre 2014;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ordina al ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso ai soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati;

Dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 3 dicembre 2014 .

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)